



COMUNE DI MONTENARS

PROVINCIA DI UDINE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2017.

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno TRENTUNO del mese di MARZO alle ore 18,00 nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti:

SANDRUVI Claudio	P
CASTENETTO Gelindo	P
LUCARDI Luigi Augusto	P
ZANITTI Ivan	P
TONELLO Benito	P
ISOLA Antonio	P
PALESE Alba	P
PICCINNI Domenico	P
PLACEREANI Sonia	P
PLACEREANI Antonino	P
ZANITTI Renzo	P
ISOLA Amelio	P
ZANITTI Luigi	A

Presenti n. 12 Assenti n. 1

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Manuela PROSPERINI.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Claudio SANDRUVI nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale, preso atto dei pareri sotto esposti, adotta la seguente deliberazione:

<p>Parere di regolarità contabile ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012:</p> <p style="text-align: center;">FAVOREVOLE Il Responsabile dell'Ufficio Comune Gestione Economica e Finanziaria f.to dott.ssa Daniela Ponta</p>	<p>Parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012:</p> <p style="text-align: center;">FAVOREVOLE Il Responsabile f.to Claudio Sandruvi</p>
---	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito dal 1 gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO il successivo comma 703 il quale recita che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

RICHIAMATI pertanto:

- l'art. 13 del D.Lgs. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;
- gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011;

VISTI i commi 707-729 dell'art. 1 della Legge 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/92, dall'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.Lgs. 201/2011;

DATO ATTO che l'art. 13, comma 2, del D.Lgs. 06/12/2011, n. 201, modificato dalla Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità), prevede che *“l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10”*;

RICHIAMATO il comma 6 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, pari allo 0,76%, in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

RICHIAMATO altresì il comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 42 della legge n. 232/2016 (legge di stabilità 2017) che ha prorogato a tutto il 2017 la sospensione dell'efficacia delle delibere di aumento dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO infine l'articolo 14, comma 31, della L.R. 27/2012, il quale dispone che *“Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio. I provvedimenti di cui al precedente periodo hanno effetto dall'esercizio successivo se:*

- a) deliberati dopo l'approvazione del bilancio;*
- b) deliberati prima dell'approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio”*;

VISTO che il termine del 31 dicembre 2016 per l'approvazione del bilancio 2017-2019 è stato differito al 31 marzo 2017, con il DL 30 dicembre 2016 n. 244 art. 5, comma 11;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 09.05.2014, con la quale è stato approvato il “Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)”, successivamente modificato con delibera di consiglio comunale n. 8 del 05.06.2015;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 05.06.2015 di determinazione delle aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2015;

RITENUTO di confermare per l'anno 2017 l'applicazione delle aliquote IMU già deliberate per gli anni 2015 e 2016;

VISTA la nota protocollo 24674/201 del 11/11/2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Direzione - Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale- avente ad oggetto "*Procedura di trasmissione telematica delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali. Modifiche*" con la quale viene ribadito che la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di trasmissione;

VISTA la nota protocollo 4033/2014 del 28/02/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Direzione - Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale- avente ad oggetto "*Imposta unica comunale (IUC) di cui all'art.1, commi da 639 a 704 e 731 della legge 27 dicembre 2013, 147. Procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti*";

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Il Consigliere Placereani Antonino ritiene si debba intervenire per agevolare gli anziani.

Segue un dibattito sull'opportunità o meno di procedere all'adozione di misure che aiutino gli anziani e gli emigranti ed i Consiglieri e citano singoli casi specifici.

Il Sindaco quindi, al termine della discussione, pone in votazione la proposta così come formalizzata agli atti; ne segue:

Con: n. 9 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, e n. 3 astenuti (Placereani Antonino, Zanitti Renzo e Isola Amelio), resi e accertati nelle forme di legge dai n.12 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2017 le aliquote IMU così fissate:
 - 0,86% aliquota ordinaria (aree edificabili, altri fabbricati e relative pertinenze, locati o concessi in uso per almeno 10 mesi a persone residenti previa presentazione di apposita dichiarazione se il contratto non è stato registrato presso l'agenzia delle entrate);
 - 0,90% per altri fabbricati e relative pertinenze tenute a disposizione;
 - 0,46% aliquota ridotta per le unità abitative di proprietà dell'ATER (confermata);
 - 0,60% aliquota ridotta per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il 2° grado adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze previa presentazione di apposita dichiarazione (confermata);
 - 0,40% per le unità immobiliari A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, come disciplinate dalla relativa normativa;
2. di confermare la detrazione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale permane tale destinazione;
3. di dare atto che le presenti aliquote decorrono dal 01.01.2017;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e Finanze secondo le modalità di legge.

Ed inoltre, con separata votazione, con: n. 9 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, e n. 3 astenuti (Placereani Antonino, Zanitti Renzo e Isola Amelio), resi e accertati nelle forme di legge dai n.12 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 19, della L.R. 21/03 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/04.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Claudio Sandruvi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Manuela Prosperini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi **05/04/2017** viene pubblicata all'albo pretorio e vi rimarrà per il periodo di quindici giorni consecutivi fino al **20/04/2017**.

Lì, 05/04/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Gianni Tonetto

Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.1, comma 19, della L.R. 21/2003 e s.m.i.

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

IL RESPONSABILE
Gianni Tonetto